permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale e assuma pertanto connotazioni di gravità;

c) garantire ai minori in situazione di handicap o colpiti da malattia cronica, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, lo svolgimento della programmazione scolastica individualizzata anche a domicilio, sentito il parere medico-psicologico e dei genitori;

d) garantire l'aggiornamento mirato di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed un aggiornamento specifico per insegnanti di sostegno e personale assistente ed educativo;

e) coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati.

(4) Con delibera della Giunta provinciale sono determinate le procedure, i criteri e le modalità per l'individuazione degli handicap, per l'effettuazione della diagnosi funzionale e per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale, ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato. 35)

21/ter. (Attuazione dell'integrazione scolastica)

(1) All'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si provvede anche attraverso:

a) la sperimentazione ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, da realizzare nelle classi frequentate da alunni in situazione di handicap;

b) l'attivazione di sistematiche forme di orientamento, particolarmente qualificate per l'alunno in situazione di handicap, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

c) l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

d) la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e quello superiore;

e) la possibilità di completare la scuola dell'obbligo, frequentandola sino al compimento del diciottesimo anno di età, consentendo anche su proposta del consiglio di classe una terza ripetenza in singole classi;

f) l'assegnazione di personale docente specializzato per la realizzazione di attività didattiche di sostegno in tutti i gradi e gli ordini di scuola, compresa la scuola materna e la formazione professionale;

g) l'assunzione della contitolarità, nelle sezioni e nelle classi in cui operano, da parte degli insegnanti di sostegno, i quali partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Gli insegnanti di sostegno partecipano, sempreché sia nell'interesse degli alunni in situazione di handicap, anche alle sedute di assistenza funzionale e di riabilitazione;

h) assegnazione di personale assistente specializzato per promuovere, in collaborazione con il personale docente, l'autonomia personale e sociale, compresa la capacità di comunicazione e relazionale dell'alunno in situazione di handicap. 36)

21/quater. (Valutazione del rendimento e prove d'esame)

(1) Nella valutazione degli alunni in situazione di handicap da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

(2) Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

(3) Nella scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni in situazione di handicap di natura fisica o sensoriale sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche, nonché la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

(4) Per gli alunni in situazione di handicap che seguono un piano educativo individualizzato, i cui obiettivi non corrispondono ai programmi vigenti, è consentita una valutazione differenziata che ha valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del predetto piano educativo. 37)

21/quinquies. (Forme di coordinamento e di consulenza istituzionale)

(1) Presso ogni circolo di scuola materna, direzione didattica ed istituto di scuola secondaria di primo e di secondo grado dove sono iscritti alunni in situazione di handicap, sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, rappresentanti dei familiari e, nelle scuole secondarie di secondo grado, da studenti, con il compito di proporre e coordinare iniziative rivolte all'integrazione scolastica, predisposte da singoli piani educativi individualizzati.

(2) Presso ognuna delle tre intendenze scolastiche è istituito un gruppo di lavoro avente il compito di affrontare i vari problemi relativi all'integrazione scolastica, con funzioni consultive in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni in situazione di handicap, di aggiornamento del personale scolastico e di coordinamento tra la scuola e l'amministrazione provinciale. Per la determinazione delle risorse di sostegno

ordinarie e straordinarie, il gruppo di lavoro esamina i documenti diagnostici ed i materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap.

(3) Di norma i gruppi di lavoro di cui al comma 2 sono composti da personale ispettivo, direttivo e docente di ogni ordine e grado di scuola, con esperienza o competenze specifiche nel campo dell'integrazione e da personale assistente ed amministrativo. Alle riunioni possono essere invitati, ove il tema lo richieda, esperti e specialisti, nonché rappresentanti delle associazioni dei genitori.

(4) Presso ogni intendenza scolastica è istituito un Servizio integrazione scolastica, con compiti consultivi per le scuole in merito alle problematiche dell'integrazione scolastica. In esso opera personale direttivo o docente comandato con specifica formazione in materia, nonché personale amministrativo per l'espletamento dei compiti di segreteria.

(5) Presso il Servizio integrazione scolastica è istituito un centro di documentazione ed archivio di materiale didattico ed audiovisivo nonché di ausili ed attrezzature speciali a disposizione, secondo necessità, degli operatori scolastici. 38)

21/sexies. (Coordinamento interistituzionale)

(1) È istituito un gruppo di lavoro unico per le tre intendenze scolastiche composto da:

a) tre ispettori tecnici, di cui uno per ciascun gruppo linguistico;

b) tre esperti per l'integrazione, uno per ogni intendenza scolastica;

c) tre esperti degli enti locali, di cui uno designato dal servizio sociale, uno dal centro di formazione professionale ed uno proposto dai comuni;

d) tre esperti delle unità sanitarie locali, di cui un rappresentante del Servizio psicologico, un rappresentante del Servizio riabilitativo ed un esperto in materia amministrativa;

e) tre rappresentanti delle associazioni dei genitori di bambini in situazione di handicap, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

(2) Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 ha funzioni consultive e propositive per gli intendenti scolastici e collabora con gli enti locali e le Aziende speciali unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui al comma 3, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento, comprese la ricerca e lo studio. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 collabora con i gruppi di lavoro di cui all'articolo 21/quinquies, comma 2.

(3) Per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati, sono stipulati accordi di programma nell'ambito delle rispettive competenze. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche ed attività integrative extrascolastiche.

(4) Gli accordi possono prevedere anche lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle Aziende speciali unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

(5) 39)

TITOLO III
Strutturazione dei servizi

22. 40)

23 41)

24. 42)

TITOLO IV
Personale addetto alle attività e servizi

25.-37. 43)

TITOLO V
Formazione professionale

38. (Avvio a corsi professionali)

(1) La Provincia realizza l'inserimento delle persone in situazione di handicap negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantisce ad allievi ed apprendisti in situazione di handicap, che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari, l'acquisizione di una qualifica, anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale, tenendo conto, di regola, dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati, realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine i centri di formazione professionale mettono a disposizione i sussidi e le attrezzature necessarie.

(2) Qualora il direttore della scuola o del corso di formazione professionale, su segnalazione degli insegnanti, accerti particolari difficoltà nella frequenza dell'alunno in situazione di handicap, l'opportunità della permanenza del soggetto medesimo nella struttura della formazione professionale viene decisa da un' équipe composta dal direttore e dal consiglio di classe della scuola o del corso, da un collaboratore della formazione professionale e dallo psicologo competente.

(3) I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze dell'alunno in situazione di handicap, mediante inserimento in classi comuni o in corsi specifici, o in corsi prelavorativi o di apprendistato. Oltre alla piena qualificazione, la Formazione professionale può attestare anche qualificazioni parziali. 44)

39. (Corsi propedeutici e speciali)

(1) Il corso propedeutico, della durata di 1 anno, ha lo scopo di individuare e migliorare le capacità psicofisiche del soggetto portatore di handicap onde agevolare la sua successiva frequenza di corsi speciali di qualificazione, in settori lavorativi adeguati.

(2) Dopo la frequenza del corso propedeutico o durante la frequenza di un corso a tempo pieno o successivamente alla procedura di avvio di cui all'articolo 38, il soggetto portatore di handicap può essere avviato ad un corso di formazione professionale speciale della durata massima di due anni. La frequenza del corso dell'allievo non può superare di norma i quattro anni.

(2/bis) Per i frequentanti i corsi propedeutici e speciali si applicano le provvidenze previste per la formazione professionale provinciale. 45)

(3) I corsi propedeutici e speciali sono previsti annualmente nel piano dei corsi per la formazione professionale nei vari settori, ai sensi della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e successive modifiche. Il comitato di cui all'articolo 15 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e successive modifiche; è integrato da un rappresentante designato dal presidente della consulta provinciale, di cui all'articolo 5 della presente legge.

(4) I corsi di cui ai precedenti commi sono affidati a personale insegnante per soggetti portatori di handicaps, addetto alla formazione professionale, e possono essere affidati ad aziende pubbliche o private, previo riconoscimento della loro idoneità da parte del competente ispettorato per la formazione professionale. I metodi di insegnamento e l'adeguamento dei programmi alla situazione personale degli allievi portatori di handicaps sono elaborati dagli insegnanti, dai tecnici delle aziende e da maestri artigiani appartenenti alle categorie affini ai corsi, designati dalle categorie corrispondenti.

(5) Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 si applicano anche ai corsi propedeutici e speciali.

(6) L'assessore competente per la formazione professionale, in relazione a specifici handicap per i quali non è possibile un intervento formativo nell'ambito del territorio provinciale, su proposta del collegio tecnico di cui all'articolo 24, integrato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, può autorizzare l'iscrizione della persona in situazione di handicap a corsi qualificati, organizzati da enti pubblici o privati. Qualora nell'ambito del territorio provinciale non possa essere garantito un intervento formativo adeguato, può essere autorizzata anche l'iscrizione a corsi organizzati nel territorio nazionale ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Il relativo onere di frequenza, ivi comprese le spese per il vitto e l'alloggio dovute ai convitti o alle famiglie affidatarie, è a carico dell'amministrazione provinciale ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49. L'autorizzazione all'iscrizione e l'impegno delle relative spese sono disposte con decreto dell'assessore alla formazione professionale competente. Per il pagamento di dette spese possono essere disposte a favore di funzionari delegati aperture di credito sugli appositi capitoli del bilancio, dai quali gli stessi sono autorizzati a trarre buoni a proprio favore o ordinativi di pagamento a favore di terzi. 46)

(7) I corsi di cui al presente articolo sono tenuti dal personale educativo della formazione professionale con le qualifiche di istitutore laureato, diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps, addetto ai medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, e che assume rispettivamente la nuova qualifica di insegnante laureato, diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps ed opera dell'ambito della formazione professionale, seguendo lo stato giuridico ed economico del restante personale insegnante. I relativi posti in organico sono indicati nella tabella D allegata alle presente legge; per l'accesso ai posti che si rendono vacanti, successivamente al predetto inquadramento, è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per il personale insegnante della formazione professionale, nonché del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33. Il medesimo personale educativo della formazione professionale con incarico a tempo indeterminato o determinato permane nell'incarico secondo la normativa vigente, assumendo le precitate corrispondenti nuove qualifiche.

(8) Per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente e al secondo comma dell'articolo 25, sono soppressi i corrispondenti posti e qualifiche del personale educativo di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e relative tabelle A e B ad essa allegate. Sono parimenti soppressi i posti e le qualifiche di direttore-istitutore di Ia classe per handicappati e di istitutore per handicappati.

(10) Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al presente articolo è rilasciato un attestato ufficiale conforme alle relative disposizioni della Formazione professionale. 47)

(11) Qualora, su parere medico, psicologico o pedagogico, si renda necessaria una formazione specifica attraverso corsi non previsti dal piano annuale, è possibile attivare un corso individuale di breve durata. 47)

40. (Interventi personalizzati)

(1) Gli insegnanti della classe o del corso frequentati dal soggetto portatore di handicap, al fine di assicurare allo stesso la più adeguata preparazione professionale, individualizzano l'insegnamento secondo le sue attitudini e possono essere coadiuvati da personale insegnante per soggetti portatori di handicaps e assistente.

(2) Nel caso di un soggetto portatore di handicap apprendista, un istitutore o un insegnante di cui al comma precedente mantiene rapporti di collaborazione con il maestro artigiano per definire il programma di formazione dell'allievo e concordarne l'esecuzione, nonché per prestare la necessaria assistenza tecnico-formativa.

41. (Riqualificazione professionale)

(1) Tra gli interventi di formazione professionale permanente rientrano quelli destinati ai lavoratori portatori di handicaps, già in possesso di una qualifica professionale.

(2) Possono essere istituiti appositi corsi di riqualificazione, ai sensi delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, e 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, in favore di persone affette da handicaps e di quelle che, per sopravvenuta invalidità o infermità o aggravamento delle condizioni, devono essere avviate ad una nuova attività lavorativa.

(3) La riqualificazione può avvenire anche presso appositi centri o aziende secondo le modalità di cui al precedente articolo 39.

(4) La riqualificazione può avvenire, purché i singoli casi lo consentano, anche durante il periodo di riabilitazione fisica.

TITOLO VI
Norme finali

42. (Istituzione dei centri sociali)

(1) La Giunta provinciale provvede ad istituire i seguenti centri sociali, con annessi convitti e laboratori protetti, competenti sugli ambiti territoriali di seguito indicati:

1) Bolzano-città;

2) Bolzano-circondario, valli laterali e Val Gardena;

3) Oltradige e Bassa Atesina;

4) Bressanone, Valle Isarco e valli laterali;

5) Brunico, Val Pusteria, Val Badia ed altre valli laterali;

6) Merano, Burgraviato, Val Passiria, Val d'Ultimo e valli laterali;

7) Silandro, Val Venosta e valli laterali. 48)

(2) Al fine di migliorare la strutturazione e la distribuzione dei servizi, la Giunta provinciale promuove, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva sull'entità del problema dei soggetti portatori di handicaps residenti nel territorio provinciale.

43.-45. 43)

46.

(1) 49)

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1986, ai membri delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 10 e 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai componenti della commissione sanitaria per la revisione dei requisiti di assistibilità agli invalidi civili, è corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche. 50)

(2/bis) A ciascun componente delle suddette commissioni è corrisposto, oltre a detto gettone di presenza, un compenso di lire 10.000 per ogni accertamento diagnostico. A ciascun componente delle medesime commissioni, dipendente da pubbliche amministrazioni diverse da quella provinciale, il predetto compenso è ridotto a lire 3000, nel caso che le riunioni della commissione inizino o si svolgano per intero o terminino in orario di lavoro. Ai dipendenti compresi nei ruoli dell'Amministrazione provinciale si applicano le disposizioni della legge provinciale 24 ottobre 1984, n. 14. 50)

(3) 51)

(4) All'assistenza sanitaria protesica e specifica di cui all'articolo 34 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, provvedono le unità sanitarie locali, ciascuna per il proprio territorio, ai sensi dell'articolo 4, lettera m), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, assicurando il massimo decentramento delle strutture amministrative e tecniche addette a tali compiti.

(5) Le prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore degli invalidi di guerra e di servizio sono erogate dagli enti gestori dei servizi sociali secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. 52)

(6) (7) (8) 51)

47. (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogati gli articoli dall'1 al 33 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e la tabella A allegata alla stessa; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 11 della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 33, e le tabelle B/I, B/II e B/III ad essa allegate.

(2) È soppresso l'ufficio, n. 39, dell'allegato A alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(3) L'azienda speciale istituita con legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è soppressa; la Provincia e le unità sanitarie locali, per i settori di rispettiva competenza, subentrano nei rapporti attivi e passivi posti in essere dall'azienda stessa, comunque attinenti a servizi da essi gestiti.

(4) Gli organi dell'azienda predetta rimangono in carica ai soli fini della predisposizione, revisione e deliberazione del conto consuntivo, che dovrà essere presentato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro i successivi tre mesi.

(5) La giacenza di cassa e i residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo indicato al comma precedente saranno acquisiti al bilancio provinciale. I competenti organi e uffici della Provincia sono tuttavia autorizzati a provvedere alla liquidazione e al pagamento a carico del bilancio provinciale delle passività della cessata azienda, in base ai relativi atti di assunzione dell'impegno di spesa, prima ancora della presentazione del conto consuntivo.

48.-55. 43)

56.-57. 53)

58.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

TABELLA A, B, C 43)

1) Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

2) I commi 2 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

3) I commi 4/bis e 4/ter sono stati inseriti dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

4) Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

5) Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e successivamente modificato dall'art. 29 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Vedi anche l'art. 12 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17:

12.

(1) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dalle leggi provinciali 7 novembre 1988, n. 42, e 14 dicembre 1988, n. 56, per l'uso di alloggi messi a disposizione dall'ente gestore dei servizi sociali o dall'ente convenzionato, è richiesto il pagamento di un canone mensile di importo pari al canone sociale in vigore per gli alloggi dell'Istituto provinciale per l'edilizia abitativa agevolata; a questo si aggiungono le spese condominiali. Per quanto riguarda le forme abitative aperte, quali le comunità alloggio per malati psichici, gli alloggi di addestramento e forme analoghe, è richiesto dall'utente, in deroga alle disposizioni della L.P. n. 20/1983, e successive modifiche ed integrazioni, la compartecipazione alle spese per assistenza, vitto e alloggio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7 della legge procinciale 30 aprile 1991, 13. A tale fine vengono determinate, con deliberazione della Giunta provinciale, le relative tariffe nonché i criteri e le modalità di pagamento.

Vedi anche l'art. 31 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16:

31.

(1) La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, come sostituito dall'articolo 29 della presente legge, trova applicazione con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, nel testo previgente.

6) Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e successivamente abrogato dall'art. 32 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16 con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13, emanato con D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.

7) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

8) L'art. 3 è stato così modificato dall'art. 2 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e dall'art. 6 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

9) Omissis; vedi gli artt. 3, 4 e 32 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

[10] L'art. 8 è stato così modificato dagli articoli 4 e 17 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e dall'art. 5 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56; il comma 3 è stato successivamente abrogato dall'art. 33 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[11] Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[12] Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[13] L'art. 10 è stato modificato ed integrato dall'art. 6 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, dall'art. 7 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3, e dall'art. 12 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

[14] Il comma 12 è stato aggiunto dall'art. 33 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[14/bis] L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Vedi l'art. 17 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2:

17. (Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68)
(1) L'assegnazione dello Stato alla Provincia per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché gli altri mezzi finanziari indicati all'articolo 14 della medesima legge, sono iscritti nel bilancio provinciale per essere destinati agli interventi per l'inserimento e per l'integrazione lavorativa delle persone disabili previsti dalla predetta legge. All'iscrizione in bilancio delle nuove o maggiori entrate si può provvedere con le modalità indicate all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

[15] L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e successivamente sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27; il comma 1 è stato integrato dall'art. 8 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[16] La lettera c) è stata integrata dall'art. 9 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[17] Il comma 1 è stato modificato dall'art. 10 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[18] I commi 1, 2 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[19] Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 20, comma 3, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[20] I commi 5 e 6 sono stati aggiunti dalla L.P. 17 giugno 1991, n. 16.

[21] L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e successivamente modificato dall'art. 32, comma 13, della L.P. 30 aprile 1991, n. 13, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3, e dall'art. 40 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[22] L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[23] L'art. 15/ter è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[24] Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[25] Abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[26] Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[27] Il comma 2 è stato integrato dall'art. 14 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[28] L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[29] Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[30] Omissis.

[31] Il comma 5 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56; vedi l'art. 45 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56:

45. (Rapporto con il piano socio-assistenziale)
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno validità fino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme di attuazione dell'emanando piano socio-assistenziale della Provincia autonoma di Bolzano.

[32] Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 16 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[33] Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[34] Il comma 5 è stato integrato dall'art. 17 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[35] L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[36] L'art. 21/ter è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[37] L'art. 21/quater è stato inserito dall'art. 14 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[38] L'art. 21/quinquies è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[39] L'art. 21/sexies è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3; il comma 5 è stato successivamente abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[40] L'art. 22 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[41] L'art. 23 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[42] L'art. 24 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[43] Riportati al n. XXIII - B/f.

[44] L'art. 38 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[45] Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 43 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

[46] Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[47] I commi 10 e 11 sono stati aggiunti dall'art. 19 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[48] Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[49] Il comma 1 apporta modifiche ed integrazioni alla L.P. 17 settembre 1973, n. 59.

[50] L'originario comma 2 è stato così sostituito dall'art. 4 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22.

[51] Il comma 3, 6, 7 e 8 modificano e integrano la L.P. 21 agosto 1978, n. 46, e la L.P. 20 giugno 1980, n. 19.

[52] Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 30 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16; vedi il D.P.P. 25 ottobre 2002, n. 44:

1. (Determinazione delle tariffe)

(1) Le tariffe per l'erogazione da parte delle Aziende Sanitarie delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra e di servizio, ai sensi dell'articolo 57 terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 27 terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e dell'articolo 46, quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono stabilite come segue:

a) cure climatiche, soggiorni terapeutici:

1) euro 29,25 giornaliere (vitto e alloggio), per un massimo di 21 giorni di cura all'anno su presentazione di fattura o ricevuta fiscale comprovante la spesa di alloggio sostenuta;

2) euro 13,89 giornaliere (vitto) su presentazione di sola dichiarazione di permanenza sul luogo di cura, rilasciata dal sindaco, dai carabinieri, dall'Unità Sanitaria Locale, ecc.;

b) contributo acquisto calzature di rivestimento delle protesi: euro 74,07 annuali;

c) assistenza odontostomatologica: aumento del 2,3% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12.5.1978, della Direzione Generale della disciolta ONIG e al decreto del Presidente della giunta provinciale 22 febbraio 2001, n. 9.

(2) Le suddette tariffe sono applicabili con le modalità vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[53] Omissis.

i)

LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3 1)

—

Interventi a favore dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone in situazione di handicap

1998

1.

(1) Nella presente legge, nella legge 30 giugno 1983, n. 20, nonché nel testo unico di cui all'articolo 22, i soggetti beneficiari vengono indicati con la dizione "persone in situazione di handicap".

2.-3. 2)

4. 3)

5.-19. 4)

20.

(1) L'articolo 17 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è abrogato.

(2) I contratti di comparto del personale dipendente degli enti locali e i contratti di formazione-lavoro devono recepire le agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(3) 5)

21.

(1) L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. La Provincia e i comuni nonché i Consorzi di comuni realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone in situazione di handicap.

22.

(1) Il presente testo verrà coordinato in un testo unico con le altre disposizioni in materia di persone in situazione di handicap.

23. 6)

24. 7)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

1) Pubblicata nel B.U. 21 aprile 1998, n. 17.

2) Recano modifiche alla L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

3) Modifica l'art. 23, comma 2, della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

4) Recano modifiche alla L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

5) Sostituisce l'art. 1 della L.P. 10 luglio 1992, n. 29.

6) Integra l'art. 12/bis della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

7) Omissis.

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung 19
Arbeit
Arbeitsamt

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 19
Lavoro
Ufficio del lavoro

Prot. Nr. RC/2260/41.04.02/DB
Ihr Z./Vs. rif.:
Bozen/Bolzano März/marzo 2001
Sachbearbeiter/funzionario:

An alle Körperschaften, Anstalten und Einrichtungen, die der Aufsicht durch die Landesverwaltung unterstehen

A tutti gli Enti ed Istituzioni soggetti a tutela o vigilanza dell'amministrazione provinciale

An den Gemeindenverband
Al consorzio dei comuni

An das Aufsichtsamt
Abteilung Örtliche Körperschaften

All'ufficio vigilanza
Ripartizione Enti locali

An das Regierungskommissariat für die Provinz Bozen
Al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano

An das NISF
All'INPS

An das INAIL
All'INAIL

RUNDSCHREIBEN - CIRCOLARE

Pflichtvermittlung – Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 – Bestimmungen über die Pflichteinstellung in öffentlichen Körperschaften

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Umsetzung des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Erfüllung der Pflichtquote

Alle öffentlichen Arbeitgeber ab 15 Mitarbeitern sind im Sinne des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, zur Aufnahme von Menschen mit Behinderung verpflichtet:

Collocamento obbligatorio – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Disposizioni sul collocamento obbligatorio negli enti pubblici

Gentili signore e signori,

per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 vengono forniti i seguenti chiarimenti:

1. Copertura delle quote d'obbligo

Tutti i datori di lavoro pubblici da 15 dipendenti sono tenuti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 all'assunzione di persone disabili:

Von 15 bis 35 Mitarbeitern – 1 Person;
von 36 bis 50 Mitarbeitern – 2 Personen;
ab 51 Mitarbeitern – 7% der effektiv Bediensteten.

Im Gegensatz zu einer ersten Auslegung, dass öffentliche Arbeitgeber von 15 bis 35 Mitarbeitern (ähnlich wie private Betriebe) erst innerhalb eines Jahres ab der ersten Neuaufnahme zur Aufnahme eines Menschen mit Behinderung verpflichtet wären, steht nun fest, dass diese sofort der Pflichtaufnahme eines Menschen mit Behinderung unterliegen.

Aus diesem Grund sind die öffentlichen Arbeitgeber verpflichtet, innerhalb 31. Jänner eines jeden Jahres die Personalstandserklärung im Sinne von Artikel 9 Absatz 6 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, abzugeben.

Die entsprechende Vorlage finden Sie auf der Internetseite der Abteilung Arbeit unter der Adresse:

http://www.provinz.bz.it/arbeit/vordrucke

In Erwartung des Ministerialdekretes, das im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, die Tätigkeiten festlegt, die in öffentlichen Betrieben nicht oder nur in beschränktem Maße von Menschen mit Behinderung ausgeführt werden können, wird die Gesamtzahl der Arbeitnehmer zur Berechnung der vorbehaltenen Quote für Behinderte herangezogen.

Im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 sind bei der Berechnung der Pflichtquote die Beschäftigten, die Polizeifunktionen ausüben, nicht mitzuzählen. Wenn diese Beschäftigten Verwaltungstätigkeiten durchführen, sind sie mitzuzählen.

Bis zum Inkrafttreten des genannten Ministerialdekretes sind die öffentlichen Arbeitgeber verpflichtet, bei allen öffentlichen Wettbewerben – ausgenommen bei Aufnahmen in Polizeifunktionen – 50 % der Stellen den Menschen mit Behinderung vorzubehalten.

Da 15 a 35 dipendenti – 1 persona;
da 36 a 50 dipendenti – 2 persone;
da 51 dipendenti – 7% degli occupati effettivi.

Contrariamente all'iniziale interpretazione, secondo cui i datori di lavoro pubblici da 15 a 35 dipendenti fossero tenuti all'assunzione di persone disabili entro 12 mesi a partire dalla prima nuova assunzione (analogamente ai datori di lavoro privati), è stabilito che gli stessi sono immediatamente soggetti all'obbligo d'assunzione di persone disabili.

Per tale motivo, i datori di lavoro pubblici sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno la denuncia del personale ai sensi dell'articolo 9 comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'apposito modello è reperibile sul sito Internet della Ripartizione Lavoro:

http://www.provincia.bz.it/lavoro/moduli

In attesa del decreto ministeriale che ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, individua le mansioni che nella pubblica amministrazione non consentono o consentono in misura ridotta l'assunzione dei disabili, tutti i lavoratori entrano a far parte della base di calcolo per la determinazione delle quote di riserva per i disabili.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 sono da escludere per il calcolo della quota d'obbligo i lavoratori occupati nei servizi di polizia. Se questi lavoratori svolgono mansioni amministrative sono da considerarsi.

Fino all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale tutti i datori di lavoro pubblici sono tenuti a riservare il 50% dei posti indetti nei concorsi pubblici alle persone disabili ad esclusione delle assunzioni nel servizio di polizia.

Wenn der Stellenplan bereits erfüllt, aber die Pflichtquote nicht erreicht ist, muss die Aufnahme eines Menschen mit Behinderung in die Wege geleitet werden, sobald die erste Stelle verfügbar ist.

Für die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen (IPAB) wird die Regelung laut Artikel 3, Absatz 3 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 angewandt. Diese besagt, dass für die Pflichtquote ausschließlich das technisch-ausführende Personal und das Personal mit Verwaltungsfunktionen zu zählen ist, wobei die Pflicht zur Aufnahme eines Menschen mit Behinderung nur bei einer Neuaufnahme nach dem 18. Jänner 2000 zum Tragen kommt. Dasselbe gilt auch für die privaten Altersheime, die ohne Gewinnabsicht arbeiten, wie vom Artikel 3, Absatz 3 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 vorgesehen. (D.P.R. vom 10. Oktober 2000, Nr. 333).

Die Stellen für Menschen mit Behinderung sind im Sinne des D.P.R. vom 10. Oktober 2000, Nr. 333, innerhalb von 60 Tagen zu besetzen. Wenn diese Frist aus verwaltungstechnischen Gründen nicht eingehalten werden kann, muss auf jeden Fall der Nachweis erbracht werden, dass die Vorbereitungen zur Besetzung der Stellen getroffen worden sind (z. B. erfolgte Ausschreibung, Abschluss des Aufnahmeprogramms zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote, wie von Punkt 3 vorgesehen).

Wenn sich kein Mensch mit Behinderung am Aufnahmeverfahren beteiligt, keiner den Wettbewerb besteht oder geeignet ist, kann der Nächste in der Wettbewerbs-rangordnung aufgenommen werden, auch wenn er nicht den geschützten Kategorien angehört.

Für Arbeitgeber von 15 bis 35 Beschäftigten werden Arbeitnehmer mit einer Invalidität von über 50% oder Angehörige der 5. Kategorie (Dienstinvaliden, Kriegsinvaliden) in Bezug auf die Pflichtquote unabhängig von der geleisteten Arbeitszeit als eine ganze Einheit gewertet (D.P.R. vom 10. Oktober

Nel caso in cui la pianta organica sia già coperta e la quota d'obbligo non sia raggiunta, deve essere attivata l'assunzione di un lavoratore disabile nel momento in cui è disponibile il primo posto.

Per gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) si applica la disposizione di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la quale la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo d'assunzione del disabile sorge solo in caso di nuova assunzione successivamente al 18 gennaio 2000. Anche alle case di riposo private, senza scopo di lucro, si applica quanto previsto all'articolo 3 comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333).

I posti per le persone disabili sono da occupare ai sensi del D.P.R. del 10 ottobre 2000, n. 333 entro 60 giorni. Qualora non possa essere rispettato per motivi tecnico-amministrativi il predetto termine temporale deve in ogni caso essere notificata l'avvenuta predisposizione per la copertura dei posti (es. avvenuta pubblicazione, stipula del programma d'assunzioni per la copertura cadenzata della quota d'obbligo, come previsto al punto 3).

Nel caso che alla procedura d'assunzione non partecipi nessuna persona disabile ovvero che nessuna superi il concorso o che non sia dichiarata idonea, può essere assunta la prossima persona della graduatoria di concorso anche se non appartenente alle categorie protette.

Per i datori di lavoro fra 15 e 35 dipendenti i disabili con percentuale d'invalidità superiore al 50% o ascrivibili alla quinta categoria (invalidi per servizio, invalidi di guerra) nell'ambito della quota d'obbligo vengono computati come unità indipendentemente dall'orario svolto (D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333).

2000, Nr. 333).

Die Mitarbeiter mit Teilzeitstellen, die im Rahmen der Pflichtquote bei Arbeitgebern mit mehr als 35 Mitarbeitern beschäftigt worden sind, werden im Verhältnis zum geleisteten Stundenplan gezählt.

2. Aufnahme

Die Aufnahme von Begünstigten im Sinne des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, erfolgt im Sinne von Artikel 36 des Legislativdekretes vom 3. Februar 1993, Nr. 29, mittels Wettbewerb (Buchstabe a) oder in bestimmten Fällen über die numerische Anfrage nach Durchführung des vorgesehenen Eignungstests (Buchstabe b) oder über die namentliche Anforderung (Buchstabe c).

a) Wettbewerb: Bei jeder Wettbewerbsausschreibung sind laut Artikel 7 Ab-satz 2, 50% der Stellen Menschen mit Behinderung vorbehalten. Falls der öffentliche Betrieb nur eine Stelle aus-schreibt, kann der Gewinner eingestellt werden, auch wenn er kein Mensch mit Behinderung ist. Bei der darauffolgenden Ausschreibung auch von nur einer Stelle ist diese dem Menschen mit Behinderung vorbehalten (siehe Mitteilung des Ministerrats vom 6. April 2000).

In der Wettbewerbsausschreibung muss enthalten sein, dass bei der Wettbewerbsabwicklung alle notwendigen Voraussetzungen getroffen werden, um Menschen mit Behinderung die Chancengleichheit zu garantieren. Im Sinne von Artikel 16 Absatz 3 ist die Voraussetzung der gesunden und robusten körperlichen Verfassung in den Wettbewerbsausschreibungen abgeschafft worden mit Ausnahme der Fälle, in denen eine besondere Eignung für bestimmte Funktionen verlangt wird.

Menschen mit Behinderung müssen im Gesuch um Teilnahme am Wettbe-werb die Hilfsmittel, und die Zeitdauer usw.

I dipendenti con posti a tempo parziale occupati dai datori di lavoro con più di 35 dipendenti nell'ambito della quota d'obbligo vengono conteggiati in relazione all'orario svolto.

2. Assunzione

L'assunzione di beneficiari ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 avviene ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, tramite concorso pubblico (lettera a) o in casi specifici attraverso richiesta numerica con successiva valutazione di idoneità (lettera b) ovvero tramite richiesta nominativa (lettera c).

a) Concorso: in ogni concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 7 comma 2, il 50% dei posti è da riservare per persone disabili. Qualora l'ente pubblico indica un solo posto, può essere assunto il vincitore, anche se lo stesso non è persona disabile. Per il successivo bando, anche se solo per un posto, quest'ultimo è da riservare per persone disabili (vedasi comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2000).

Nel bando di concorso deve essere contenuto, che nello svolgimento delle prove d'esame vengono previsti i necessari accorgimenti per garantire alle persone disabili di concorrere in condizione di parità con gli altri. Ai sensi dell'articolo 16 comma 3 è abrogato nei pubblici concorsi il requisito della sana e robusta costituzione fisica salvo il requisito della specifica idoneità per singole funzioni.

Le persone disabili devono dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso gli ausili ed i tempi aggiuntivi necessari a causa della loro disabilità

angeben, auf die sie aufgrund ihrer Behinderung angewiesen sind (Artikel 20 Absatz 2 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104 und Artikel 16 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68). Der öffentliche Betrieb muss dies bei der Durchführung des Wettbewerbs berücksichtigen, damit die Chancengleichheit zwischen den Bewerbern mit und ohne Behinderung garantiert ist.

(articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68). L'ente pubblico deve tener conto di ciò nello svolgimento del concorso in modo che venga garantita pari opportunità fra candidati disabili e non disabili.

Bei der Aufnahme sind folgende Prioritäten einzuhalten: Vorrang für Menschen mit Behinderung, die in der Pflichtvermittlungsliste des Arbeitsamtes eingetragen sind. Sollten keine eingetragenen Invaliden aufscheinen, können auch Menschen mit Behinderung aufgenommen werden, die nicht in der Liste aufscheinen.

Per l'assunzione sono da osservare le seguenti priorità: Precedenza nell'assunzione per le persone disabili che risultano iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio dell'Ufficio del Lavoro. Qualora non risultassero invalidi iscritti, possono essere assunte anche le persone disabili che non compaiono nelle apposite liste.

Vor der endgültigen Anstellung ist der öffentliche Arbeitgeber verpflichtet, im Sinne von Artikel 22 des Legislativdekretes vom 31. Dezember 1998, Nr. 80, die zuständigen Ärztekommissio-nen zu befassen, die im Sinne von Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104, über die Vereinbarkeit der Behinderung mit der auszuführen-den Tätigkeit entscheidet. Sollte die Ärztekommission die Unvereinbarkeit feststellen, verfällt das Anrecht des Wettbewerbsgewinners, die Stelle anzutreten.

Prima dell'assunzione, il datore di lavoro pubblico è tenuto ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1998, n. 80 ad interessare le competenti commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 affinché le stesse si esprimano in merito alla compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere. Qualora la commissione medica deliberi l'incompatibilità, decade il diritto d'accesso del vincitore di concorso al posto.

Im Sinne von Artikel 16 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, können die Menschen mit Behinderung an allen öffentlichen Wettbewerben teilnehmen, mit Ausnahme der in Artikel 3 Absatz 4 und in Artikel 5 Absatz 1 angeführten Fälle (das Ministerialdekret mit dem die Tätigkeiten, die nicht oder nur in beschränktem Maße eine Beschäftigung von Personen mit Behinderung bei öffentlichen Verwaltungen ermöglichen, steht noch aus).

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone disabili possono partecipare a tutti i concorsi pubblici ad eccezione dei casi indicati all'articolo 3 comma 4 e all'articolo 5 (il decreto ministeriale con cui vengono definite le mansioni che non consentono o che consentono in misura ridotta l'assunzione di persone disabili non è ancora stato emanato).

b) Auswahlverfahren: Die numerische Aufnahme erfolgt wie bisher. Die öffentlichen Arbeitgeber suchen beim Arbeitsamt um die Zuweisung zur Auswahl von Menschen mit Behinderung an, die in

b) Avviamenti a selezione: l'assunzione numerica avviene come in precedenza. I datori di lavoro pubblici richiedono all'ufficio del lavoro l'avviamento a selezione di persone disabili iscritte

den Pflicht-vermittlungslisten eingetragen sind. Dies gilt für jene Berufsbilder, die als einzige Voraussetzung den Abschluss der Pflichtschule und/oder zwei bzw. drei Jahre Oberschule vorsehen.

Im Ansuchen sind die Anzahl der zu besetzenden Stellen, die Sprachgruppenzugehörigkeit, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kategorie (Invaliden, Waisen, Flüchtlinge, blinde Telefonisten) sowie die weiteren Zugangsvoraussetzungen anzugeben.

Zur Wahrung der Chancengleichheit sind dieselben Bedingungen einzuhalten, wie bei der Durchführung des Wettbewerbes (Buchstabe a).

c) Namentliche Aufnahme: Die namentliche Aufnahme ist im Ministerialrundschreiben vom 17. Januar 2000, Nr. 4 vorgesehen. Zur Umsetzung dieser Bestimmung ist der Abschluss eines Abkommens zwischen dem Arbeitsamt und den öffentlichen Arbeitgebern notwendig, das sich in Ausarbeitung befindet.

3. Aufnahmeprogramm zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote

Die öffentlichen Arbeitgeber haben weiters die Möglichkeit, ein Aufnahmeprogramm zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote im Sinne von Artikel 11 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, mit dem Arbeitsamt zu vereinbaren. Dieses Aufnahmeprogramm kann die Aufnahme mittels Wettbewerb, Auswahlverfahren und die namentliche Aufnahme vorsehen.

negli elenchi del collocamento obbligatorio. Ciò vale per quei profili professionali, che prevedono unicamente quale requisito l'assolvimento dell'obbligo scolastico e/o due rispettivamente tre anni di scuola superiore.

Nella richiesta sono da indicare il numero dei posti da occupare, l'appartenenza al gruppo linguistico, l'appartenenza ad una specifica categoria (invalidi, orfani, profughi e centralinisti ciechi) così come gli ulteriori requisiti per l'accesso.

Per il rispetto delle pari opportunità sono da osservare le medesime prescrizioni come per lo svolgimento del concorso (lettera a).

c) Assunzione nominativa: l'assunzione nominativa è prevista nella circolare ministeriale 17 gennaio 2000, n. 4. Per l'attuazione di questa disposizione è necessaria la stipula di una convenzione fra Ufficio del Lavoro e datore di lavoro pubblico. Quest'ultima è in elaborazione.

3. Programma d'assunzioni cadenzato per la copertura della quota d'obbligo

I datori di lavoro pubblici hanno ulteriormente la possibilità di convenire con l'ufficio del lavoro un programma d'assunzioni cadenzato inteso alla copertura delle quote d'obbligo ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tale programma d'assunzioni può prevedere l'assunzione tramite concorso, selezione e l'assunzione nominativa.

4. Öffentliche Ausschreibungen, Konzessionsverfahren oder Konventionen

Für die Teilnahme von privaten Arbeitgebern und öffentlichen Körperschaften mit Gewinnabsicht an öffentlichen Aus-schreibungen, Konzessionsverfahren und Konventionen müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Erfüllung der Pflichtquote;
- Leistung der Ausgleichszahlung;

- Abschluss eines Aufnahmeprogramms zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote mit dem Arbeitsamt (Rundschreiben vom 26. Juni 2000, Nr. 41);

- Betrieb mit weniger als 15 Mitarbeitern – keine Pflichtquote vorgesehen.

Die Arbeitgeber sind, bei sonstigem Ausschluss von Ausschreibungen, verpflichtet, im Voraus eine Erklärung des gesetzlichen Vertreters des Betriebes vorzulegen, aus der hervorgeht, dass sie die Bestimmungen über das Recht auf Arbeit von Personen mit Behinderung einhalten.

Der Erhalt der Bescheinigung, die vom Arbeitsamt ausgestellt wird und aus der hervorgeht, dass die Bestimmungen des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 eingehalten wurden, erfolgt nach den von den einzelnen Verwaltungen für die Verfahren der Ausschreibung festgelegten Formen.

Diese Bestätigung wird vom Betrieb beim Arbeitsamt des Bezirkes angefordert, wo der Betrieb seinen Sitz hat und ist ab Ausstellungsdatum 6 Monate gültig (Ministerialrundschreiben vom 9. November 2000, Nr. 79).

Wenn die Bestätigung des Arbeitsamtes vor dem Datum der Veröffentlichung der Ausschreibung ausgestellt worden ist, ist der Arbeitgeber verpflichtet eine Eigen-erklärung abzugeben, aus der hervorgeht, dass die aus der Bestätigung des Arbeitsamtes hervorgehende Situation weiterhin besteht.

4. Gare d'appalto, bando di concessioni o convenzioni

Per la partecipazione di datori di lavoro privati o di enti pubblici economici a gare d'appalto pubbliche o bandi di concessione o di convenzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Copertura delle quote d'obbligo;
- Autorizzazione all'esonero contributivo;
- Ratifica di un programma d'assunzioni per la copertura cadenzata della quota d'obbligo con l'Ufficio del Lavoro (circolare ministeriale 26 giugno 2000, n. 41);
- Aziende con meno di 15 dipendenti – non è prevista nessuna quota d'obbligo.

Pena l'esclusione dalle gare, i datori di lavoro in via preventiva sono tenuti a presentare una dichiarazione del legale rappresentante aziendale che attesti di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili.

L'acquisizione della certificazione che viene rilasciata dall'ufficio del lavoro da cui risulta se sono osservate le norme della legge 12 marzo 1999, n. 68 avviene secondo le modalità stabilite dai singoli enti nelle procedure di gara.

La certificazione viene rilasciata dall'Ufficio del Lavoro dove il datore di lavoro ha sede legale ed ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio (circolare ministeriale 9 novembre 2000, n. 79).

Se la certificazione dell'ufficio del lavoro riporta data anteriore alla pubblicazione della gara d'appalto, bando di concessione o convenzione, la stessa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che confermi che la situazione certificata all'originaria

Die Bestätigung des Arbeitsamtes ist nur von den Betrieben vorzulegen, die der Pflichtvermittlung unterliegen (ab 15 Mitarbeitern und im Falle einer Neuaufnahme nach dem 18. Jänner 2000). Bei Betrieben bis zu 15 Mitarbeitern gibt der gesetzliche Vertreter eine Eigenerklärung ab, aus der hervorgeht, dass der Betrieb nicht der Pflichtaufnahme im Sinne des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 unterliegt.

Zur Überprüfung der Eigenerklärung kann der öffentliche Arbeitgeber beim gebietsmäßig zuständigen Arbeitsamt eine diesbezügliche Bestätigung einholen (Ministerialrundschreiben vom 26. Juni 2000, Nr. 41).

5. Strafen

Für die öffentlichen Arbeitgeber kommen die in Artikel 15 vorgesehenen Strafen nicht zur Anwendung (D.P.R. vom 10 Oktober 2000, Nr. 333). Bei den öffentlichen Arbeitgebern werden nur die Strafen, die von den Gesetzesvorschriften über den öffentlichen Dienst vorgesehen sind, angewandt.

6. Informationen

Für weitere Informationen stehen Ihnen die zuständigen Sachbearbeiter im Arbeitsamt Herr Davide Baldessari Tel. (0471/412732) und Frau Adriana Eccli Tel. (0471/412737) gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

attestazione dell'ufficio del lavoro persiste.

La certificazione deve essere presentata unicamente dalle aziende soggette al collocamento obbligatorio (a partire da 15 dipendenti ed in caso di nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000). Per aziende fino a 15 dipendenti il legale rappresentante aziendale rende una autocertificazione attestante che non è soggetto alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per verificare quanto autocertificato il datore di lavoro pubblico può richiedere all'Ufficio del Lavoro territorialmente competente l'apposita conferma (circolare ministeriale 26 giugno 2000, n. 41).

5. Sanzioni

Ai datori di lavoro pubblici non vengono applicate le sanzioni previste all'articolo 15 (D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333). Ai datori di lavoro pubblici si applicano unicamente le sanzioni previste dalle disposizioni normative sul pubblico impiego.

6. Informazioni

Per qualsiasi ulteriore informazione sono a disposizione i funzionari dell'Ufficio del Lavoro, Sig. Baldessari Davide, tel. 0471/412732 o Sig.ra Adriana Eccli, tel. 0471/412737.

Distinti saluti.

DER ABTEILUNGSDIREKTOR – IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

Dr. Helmuth Sinn